



Maria Cristina Ivaldi

(professore associato di Diritto e religione in Europa nell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Dipartimento di Scienze Politiche)

Gli enti sportivi di ispirazione religiosa. Il caso del 'Centro Sportivo Italiano' *

*Religious inspired sports bodies. The 'Centro Sportivo Italiano' case **

ABSTRACT: After an overview and highlighting of the most recent changes introduced to the Code of the Third Sector and of the wide range of interplay and frictions between religion and sport, from a legal perspective, the contribution focuses on the religious inspired sports bodies. Among these, the paper discusses the case of the Centro Sportivo Italiano and examines its statutes and association pact that outline the Catholic religious orientation. The essay ends by considering the 2018 document "*Giving the best of yourself*" of the Dicastery for the Laity, Family and Life, which can be described as the first real Catholic manifesto on the Catholic perspective on sport and human person.

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive circa la disciplina degli enti religiosi alla luce del codice del Terzo settore - 2. Cenni al binomio sport-religione - 3. Il caso del Centro Sportivo Italiano (CSI) - 4. Brevi considerazioni conclusive alla luce del documento "*Dare il meglio di sé*".

1 - Osservazioni introduttive circa la disciplina degli enti religiosi alla luce del codice del Terzo settore

La materia degli enti ecclesiastici e degli enti religiosi è da sempre centrale nella disciplina che studia le interazioni tra il diritto e la religione. Non tanto la risalente normativa unilaterale, ancora in vigore rispetto alle

* Contributo non sottoposto a valutazione - Article not submitted to a double-blind revue.

Il saggio riproduce la relazione, rielaborata, ampliata e corredata dalle note, presentata al convegno dal titolo "*Enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (Caserta-Santa Maria Capua Vetere, 2-3 dicembre 2021) ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.



confessioni senza intesa¹, nella perdurante assenza di una disciplina generale in materia di libertà religiosa², quanto quella bilaterale *ex art.* 7 e 8 Cost. tiene in debito conto l'importanza basilare di un ambito al quale la stessa Costituzione, all'art. 20, offre una protezione precipua proprio in virtù del nesso esistente tra l'oggetto *de quo* e l'esercizio compiuto ed effettivo del diritto di libertà religiosa collettivo³.

Come individua lo stesso titolo del Convegno, del quale il presente contributo rappresenta la versione scritta della relazione tenuta in una delle sezioni parallele, uno dei profili di problematicità attiene, senz'altro, al rapporto tra disciplina speciale e diritto comune. Ciò è ancora più vero considerando la cospicua serie di norme che negli ultimi decenni sono intervenute a regolare il cosiddetto Terzo settore, confluite alcuni anni or sono nel varo dell'omonimo codice, con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, deliberato sulla base della delega legislativa di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106⁴.

¹ Cfr. la legge 24 giugno 1929 n. 1159, "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi" e il relativo decreto attuativo (r.d. 28 febbraio 1930 n. 289); normativa tuttora vigente sia pure emendata dalle più macroscopiche illegittimità, attraverso interventi della Corte costituzionale.

² Da ultimo vedi i contributi pubblicati nel volume a cura di R. ZACCARIA, S. DOMIANELLO, A. FERRARI, P. FLORIS, R. MAZZOLA, *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, il Mulino, Bologna, 2020.

³ Art. 20 Cost. - "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività".

⁴ Legge 6 giugno 2016 n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 1, secondo comma, lettera b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al primo comma del medesimo articolo, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito Codice del Terzo settore (CTS). Sul tema, in generale, cfr. P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Diritto del Terzo settore*, 2^a ed., il Mulino, Bologna, 2021.

In ordine alle conseguenze della riforma del Terzo settore sugli enti religiosi - a titolo meramente esemplificativo - vedi P. FLORIS, *Enti religiosi e la riforma del terzo settore*; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*; A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del terzo settore. Profili canonistici*; A. PERRONE, V. MARANO, *La riforma del terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo, un'opportunità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), rispettivamente nn. 3, 4, 16, 20, 22 del 2017, e n. 35 del 2018. Cfr., inoltre, A.G. CHIZZONITI, *Gli enti tra*



La ricostruzione della *ratio* di un sistema che tra l'altro ha progressivamente riconosciuto la rilevanza della sussidiarietà orizzontale esula certamente dalla disamina *de qua*⁵. Nondimeno deve essere sottolineata la centralità che lo stesso testo costituzionale sembra attribuire in più parti al perseguimento del bene comune, *in primis*, agli artt. 2 e 4 Cost., ovvero sia in termini di "adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" sia di dovere imposto a ogni cittadino di "svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società". Del resto, lo stesso codice del Terzo settore (d'ora in poi CTS), nella sua prima disposizione, esplicita la *ratio* dell'azione normativa ovvero

"il fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione".

Rinviando agli altri contributi presenti nel volume, per quanto concerne l'analisi puntuale dei diversi profili problematici, appare comunque congruo e proficuo soffermarci brevemente su alcune questioni introdotte dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance

diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della Riforma del Terzo settore, in *Diritto ecclesiastico*, nn. 3-4, 2017, p. 444; **M. GRECO**, **P. RONCHI**, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo Settore: problemi e prospettive*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2018, p. 373; **A. PEREGO**, *Enti religiosi, Terzo settore e categorie della soggettività tributaria*, in *Jus online*, Rivista telematica (<https://jus.vitaepensiero.it>), n. 3 del 2019, nonché i contributi pubblicati nel volume a cura di A. GIANFREDA, M. ABU SALEM, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, Libellula Edizioni, Tricase (LE), 2018. Più di recente: **A. FUCCILLO**, **R. SANTORO**, **L. DECIMO**, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; **M. FERRANTE**, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2019; i saggi contenuti nel testo a cura di P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2021; **I. BOLGIANI**, *Gli effetti della riforma del terzo settore in materia di "enti religiosi civilmente riconosciuti". Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021.

⁵ Per una ricostruzione: **M.C. IVALDI**, *Sussidiarietà, diritto e fattore religioso*, in *Casa Borgo Stato. Intorno alla sussidiarietà*, a cura di M. SIRIMARCO, M.C. IVALDI, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2011, pp. 261-339.



del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure² che apporta una significativa modifica dell'art. 4, comma terzo, CTS in tema di enti religiosi civilmente riconosciuti⁶.

Per effetto della novella la disposizione *de qua* risulta del seguente tenore

“agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13”⁷.

Regolamento, patrimonio destinato e scritture contabili sono dunque le tre condizioni perché l'ente religioso - si ribadisce, nel rispetto della propria struttura e finalità - possa giovare della disciplina premiale prevista dal CTS. In realtà non si tratta di una statuizione del tutto innovativa, posto che patrimonio e scritture contabili separate, erano già state ipotizzate rispetto al cosiddetto ramo delle onlus⁸.

⁶ Modifiche apportate all'art. 66 *“Disposizioni urgenti in tema di politiche sociali”* del decreto-legge, n. 77 del 2021, in sede di conversione: «All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “delle attività di cui all'articolo 5,” sono inserite le seguenti: “nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6”».

⁷ Corsivo aggiunto. Circa le modalità di iscrizione e deposito degli atti nel “Registro unico nazionale del Terzo settore” e la predisposizione, tenuta, conservazione e gestione del Registro medesimo, vedi Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto 15 settembre 2020 n. 106, emanato in attuazione dell'art. 53, primo comma, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Il Registro è accessibile all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/> nonché <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti> per la lista aggiornata degli enti.

⁸ Cfr. il d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*, il cui art. 10, primo comma,



Un precedente ancora più recente è rappresentato, rispetto alle imprese sociali, dall'art. 1, terzo comma, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", ai sensi del quale

"agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9"⁹.

Per quanto concerne la scelta di utilizzare all'art. 4, terzo comma, CTS l'espressione "enti religiosi riconosciuti"¹⁰, occorre fare riferimento al parere del Consiglio di Stato sul codice del Terzo settore del 31 maggio-14 giugno 2017, n. 1405¹¹, che l'ha ritenuta costituzionalmente orientata rispetto a quella originaria che limitava la previsione ai soli enti di confessioni che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato. Nondimeno, rimane da considerare la questione della perfetta o meno sovrapposibilità tra l'ente religioso e l'ente ecclesiastico *tout court* considerato, previsto dalla normativa bilaterale tra lo Stato e la Chiesa cattolica¹², che potrebbe forse meglio rappresentarsi postulando un rapporto tra *genus* e *species*.

Ai sensi dell'art. 5, primo comma, CTS sono attività di interesse generale quelle esercitate in via esclusiva o principale "per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" e devono considerarsi come tali tutta una serie di attività

n. 6, tra l'altro, contemplava nell'elenco delle attività che potevano svolgere le onlus anche lo sport dilettantistico.

⁹ *Amplius*, L. SIMONELLI, *Il regolamento del Ramo dell'ente religioso. Disciplina e prospettive*, 2020 (in <https://www.ratio.it/documento/il-regolamento-del-ramo-terzo-settore-dellente-religioso>).

¹⁰ Espressione che pare debba intendersi come comprensiva degli enti ecclesiastici propriamente detti, degli altri enti religiosi ascrivibili alle confessioni con intesa attuata in legge nonché quelli riconosciuti secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159.

¹¹ Disponibile in <https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/pareri-cds>.

¹² Cfr. art. 7 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984.



tra le quali

“[gli] interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali” (lett. e), “[gli] interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio” (lett. f), “[la]organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso” (lett. k), o “[la] organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche” (lett. t).

Un primo corollario è che le attività di religione e di culto non possono ritenersi di interesse generale *ex art.* 5 né rientrare tra quelle diverse, ai sensi del successivo art. 6¹³, consentite a condizione che siano previste dall’atto costitutivo o dallo statuto e “siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale”¹⁴. Pertanto, l’ente religioso - il quale si qualifica per il fine principale di religione e di culto - non potrà mai essere ETS o impresa sociale, salvo la creazione di un ramo *ad hoc* limitatamente a un’attività elencata nell’art. 5 CTS.

Il secondo corollario è che il ramo ETS o di impresa sociale di un ente religioso risulta anch’esso regolato dalla normativa confessionale poiché si deve ritenere comunque soggetto, in prima istanza, alle norme che regolano la struttura nel suo insieme e che ne tratteggiano la condizione speciale¹⁵. Di conseguenza, per fare un esempio concreto, la costituzione del ramo stesso, postula una decisione che si forma all’interno dell’ordinamento religioso di riferimento, così come il relativo regolamento non potrà contenere disposizioni contrarie al medesimo¹⁶.

¹³ A tale riguardo vedi il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 maggio 2021 n. 107, “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse”.

¹⁴ Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 15 aprile 2019, n. 3734, (in <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx>).

¹⁵ Condizione proprio avvalorata per la religione cattolica dall’art. 7, n. 3, dell’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ai sensi del quale le attività svolte dagli enti ecclesiastici, diverse da quelle di religione o di culto “sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.

¹⁶ Vedi, inoltre, la necessaria doppia registrazione civilistica, al registro delle persone giuridiche, per l’ente religioso, e al RUNTS o al registro imprese per il ramo ETS o per il ramo impresa sociale.

Del resto, anche il già evocato d.m. n. 106 del 2020, all’art. 14, sotto la rubrica “*Gli enti religiosi civilmente riconosciuti*”, dettando una serie di prescrizioni per l’iscrizione nel RUNTS del cosiddetto ramo, ipotizza un rinvio all’ordinamento confessionale in materia



Viceversa, nulla vieta che un'entità che svolga anche attività di natura religiosa, - ma non in modo principale o esclusivo - possa giovare delle forme di cui al CTS, potendo le stesse rientrare tra le "attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale" (art. 6 CTS).

In ogni caso la normativa *de qua* ha il pregio, da un lato, di consentire agli enti religiosi di svolgere le attività che le sono proprie e altre diverse senza procedere alla costituzione di un ente autonomo; dall'altro, impedisce che le agevolazioni previste dalla normativa del Terzo settore si estendano alle attività di religione e culto esercitate in via principale.

2 - Cenni al binomio sport-religione

Indubbiamente il CTS ha il merito di mettere a sistema la valorizzazione delle attività di interesse generale (art. 5), esercitabili dagli enti specificamente identificati (art. 4, primo comma).

Come si è appena osservato, tra queste, il codice ricomprende espressamente la "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche" (art. 5, primo comma, lett. t)¹⁷. Proprio su questo ambito si focalizza il presente contributo, il quale le prende in considerazione solo nella misura in cui siano in qualche modo ascrivibili a un'opzione religiosa.

Prima di affrontare in concreto la questione¹⁸, vale la pena di ricordare brevemente le tante interazioni che presentano lo sport e la

di poteri di rappresentanza e di efficacia e validità degli atti posti in essere (secondo comma, lett. g) e h).

¹⁷ A proposito dell'importanza dello sport nei documenti internazionali vedi l'Atto finale di Helsinki (CSCE, 1975, art. 23), la Carta internazionale dell'educazione fisica e dello sport (UNESCO, 1978), la Carta europea dello sport (COE, 1992), il Libro bianco sullo sport (UE, allora CE, 2007), la Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/71/160 "Sport as a means to promote education, health, development and peace" (UN, GA, 2016) nonché la Dichiarazione sui diritti umani e lo sport (la cosiddetta *Tbilisi Declaration*, COE, 2018).

¹⁸ *Infra*, par. 3.



religione anche alla luce del diritto, a partire da quello interno alle medesime comunità di fede¹⁹.

Del resto, la stessa nascita dello sport, nella sua accezione moderna - che si contestualizza in Europa grosso modo a partire dagli albori del XIX secolo²⁰, e troverà la sua espressione più compiuta nei natali dell'olimpismo moderno²¹, su iniziativa del barone de Coubertin - non risulta certo estranea all'influenza della spiritualità cattolica²². Del pari,

¹⁹ Con questa espressione ci si riferisce non solo alla possibile esistenza di norme religiose che possono avere a oggetto, a vario titolo, attività anche solo *lato sensu* sportive, quanto al ruolo che le stesse religioni talvolta hanno giocato nello sviluppo e nella promozione della pratica sportiva. Per un approfondimento: **M.C. IVALDI**, *La neutralità religiosa nell'ordinamento sportivo: questioni emergenti e tentativi di accomodamento*, in *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 135-149; **EAD.**, *Sport e religione. La non discriminazione per motivi confessionali in ambito sportivo*, in *Sport e identità. La non discriminazione in ambito sportivo*, a cura di A. DE OTO, Bonomo Editore, Bologna, 2016, pp. 53-77, nonché **EAD.**, *Discriminazione e propaganda religiosa nel diritto calcistico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2015, pp. 1-46. Quanto alla dottrina anglofona si rinvia ai saggi contenuti nel testo a cura di J. PARRY, S. ROBINSON, N. WATSON, M. NESTI, *Sport and Spirituality. An introduction*, Routledge, London-New York, 2007, *passim*.

²⁰ Tra gli antesignani va senz'altro segnalato l'inglese Thomas Arnold - diacono della Chiesa anglicana - che fonda un nuovo metodo educativo, nel quale l'insegnamento religioso e morale appare centrale. Innovativo si palesa anche il suo approccio alle discipline sportive dove, accanto agli obiettivi di natura psico-fisica, ne pone altri di natura più propriamente sociale. Dal punto di vista biografico vedi **M. McCRUM**, *Thomas Arnold, head master: A reassessment*, Oxford University Press, Oxford, 1989, *passim*. Per un'analisi che tiene in conto sia la prospettiva protestante sia quella cattolica vedi **N.J. WATSON, A. PARKER**, *Sport and the Christian Religion. A Systematic Review of Literature*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2014, specialmente p. 44 ss. Degli stessi Autori vedi inoltre *Sport and Christianity. Historical and Contemporary Perspectives*, Routledge, London-New York, 2012, *passim*.

²¹ Cfr. il Preambolo della Carta Olimpica, in vigore dall'8 agosto 2021, disponibile all'indirizzo <https://olympics.com/ioc/olympic-charter>, dove è presente una sia pur breve ricostruzione storica.

²² Sul contributo del frate domenicano francese Henri Martin Didon, anche in ordine a quello che sarebbe divenuto il motto del Comitato olimpico internazionale (CIO, dall'acronimo francese) "citius, altius, fortius", vedi **A. ARVIN BÉROD**, "Et Didon, créa la devise des Jeux olympique", Édition Sciriolus, Échirolles, 2003, *passim*, e **A. TEJA**, *Padre Henri Martin Didon, una guida spirituale per il nascente olimpismo*, in *Pedagogia e vita*, n. 1, 2017, p. 51. Da sottolineare è la modifica recentemente introdotta dal CIO nel corso della sessione del 20 luglio 2021 proprio per sottolineare il potere aggregante dello sport e l'importanza della solidarietà. Per effetto della novella la formula in inglese risulta la seguente: "faster, higher, stronger - together" (<https://olympics.com/ioc/olympic-motto>). Di Didon vedi **H.M. DIDON**, *Influences morales des sports atletiques. Discours prononcé au*



altri fenomeni che danno particolare rilievo all'esercizio di attività fisica all'aperto, nascono e si affermano in ambito prettamente cristiano. È il caso dello stesso scoutismo nato all'inizio del Novecento a iniziativa dell'inglese e anglicano Robert Baden Powell²³. Si tratta di un movimento che si caratterizza per avere come scopo l'educazione non formale dei giovani - dapprima separati a seconda del sesso di appartenenza²⁴ - attraverso la formazione fisica, morale e spirituale²⁵.

In parallelo, ma sull'altro versante dell'Atlantico, va altresì ricordato il movimento cristiano ottocentesco della *Muscular Christianity*²⁶

Congrès Olympique du Havre le 29 juillet 1897 (in <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k73110q/f6.item.texteImage>).

²³ Robert Baden Powell (22 febbraio 1857 - 8 gennaio 1941) è stato un prolifico autore. Un catalogo completo delle sue opere è disponibile all'indirizzo https://openlibrary.org/authors/OL470306A/Robert_Baden-Powell.

²⁴ L'origine dei *boy scouts* (giovani esploratori) si fa risalire all'agosto del 1907, periodo in cui si tenne un campo sull'isola di Brownsea. L'interesse suscitato dall'iniziativa anche in ambito femminile condusse alla fondazione nel 1910, con la sorella Agnes, dell'analogo movimento per le ragazze.

²⁵ Del resto, la stessa promessa - che peraltro può farsi risalire alla pubblicazione di Baden Powell del 1908 intitolata *Scouting for boys* - ha la seguente formulazione "On my honour I promise that I will do my best. To do my duty to God and the King (or to God and my Country). To help other people at all times. To obey the Scout Law" (<https://www.scout.org/promiseandlaw>).

A proposito della nascita dello scoutismo cattolico, centrale si rivela la figura del gesuita francese Jacques Sevin (7 dicembre 1882 - 19 luglio 1951) - dichiarato venerabile il 10 maggio 2012 da papa Benedetto XVI - che insieme al belga Jean Corbisier e all'italiano Mario Gabrielli conte di Carpegna (a sua volta iniziatore nel 1916 dell'Associazione scoutistica cattolica italiana) diede vita nel 1920 al Segretariato mondiale dello scoutismo cattolico, con l'approvazione dello stesso Baden Powell. Da segnalare è l'approccio proprio del gesuita che contestualizza il predetto movimento all'interno della vita stessa della Chiesa, come si evince dalla sua definizione di scoutismo quale strumento educativo complementare che "pour base il prend la religion - pour nous la religion catholique - pour méthode caractéristique, l'étude de la nature, qu'il pratique dans le cadre d'une fraternité de campeurs, et il a pour but d'aider l'enfant, garçon ou fille, à développer personnellement sa santé, son habileté professionnelle, et surtout à devenir un caractère et à prendre l'habitude du service et du dévouement: ainsi, le jour venu, se sera-t-il préparé à être un bon citoyen des républiques de ce monde et du royaume de Dieu". Così **J. SEVIN**, *Pour penser scoutement*, Édition SPES, Paris, 1934, p. 85.

²⁶ Sul punto cfr. **C. PUTNEY**, *Muscular Christianity*, in *Encyclopedia of pedagogy and informal education* (https://www.infed.org/christianeducation/muscular_christianity.htm), 2003, p. 1 ss., e la bibliografia ivi menzionata. Per il versante ebraico vedi il cosiddetto *Muscular Judaism*, espressione teorizzata da Max Nordau in un discorso del 28 agosto 1898, tenuto in occasione del II Congresso sionista, tenutosi a Basilea. A tale riguardo vedi **T.S. PRESNER**, *Muscular Judaism. The Jewish Body and the Politics of Regeneration*, Routledge,

47



e la relativa proposta di un modello di valorizzazione dell'attività sportiva, in chiave contemporanea²⁷.

Come esempio delle predette possibili interazioni si può senz'altro menzionare pure il divieto di alcune pratiche sportive da parte di determinate religioni²⁸, l'organizzazione di giochi internazionali intraconfessionali²⁹ - come è il caso dei *Maccabiah Games*³⁰ o dei più recenti *Islamic Solidarity Games*³¹ - oppure ancora l'esistenza di movimenti

London-New York, 2007, *passim*.

²⁷ Su questa scia si colloca la fondazione nel 1844 della *Young Men Christian Association* (YMCA, <https://www.ymca.int/>) e più tardi nel 1855 della *Young Women Christian Association* (YWCA, <https://www.ywca.org/>), come pure la creazione di pallacanestro e pallavolo, a iniziativa della prima associazione.

²⁸ Una certa diffidenza nei confronti di talune discipline è manifestata, ad esempio, in ambito musulmano. Risaputa è la reiterata esegesi degli *hadith* del Profeta secondo la quale, pur risultando valutata positivamente l'attività fisica, si caldeggia su tutte la pratica di equitazione, tiro con l'arco, nuoto, corsa e lotta. Sul punto, più diffusamente, vedi A. TESTA, M. AMARA (a cura di), *Sport in Islam and in Muslim Communities*, Routledge, New York, 2016, *passim*.

²⁹ Estraneo a questo fenomeno sembra essere l'ambito cristiano - soprattutto quello cattolico - proprio in virtù della funzione inclusiva attribuita allo sport.

³⁰ Si tratta di olimpiadi ebraiche quadriennali che si tengono in Israele l'anno successivo ai giochi olimpici. Prevedono tre tipi di gare (*Open, Masters, Junior e Disabled*). I giochi si svolgono sotto il patrocinio della *Maccabi World Union* (MWU, <https://www.maccabi.org/>), organizzazione mondiale dedicata alla promozione dell'identità e delle tradizioni ebraiche attraverso attività culturali, sociali ed educative. La prima edizione dei *Maccabiah Games* si è tenuta a Tel Aviv nel 1932, quando il territorio era ancora sotto il Mandato britannico della Palestina. Per ulteriori informazioni vedi, inoltre, i contributi pubblicati nella sezione *History* della *International Jewish Sports Hall of Fame/Yad Le'ish Hasport Hayehudi*, specialmente S.A., *The Maccabiah Games*, s.d. (in https://www.jewishsports.net/the_maccabiah_games.htm) e, quanto all'approccio ebraico allo sport, U. SIMRI, *Jews in the world of sports: A Historical view*, s.d. (in https://www.jewishsports.net/historical_view.htm). La XXI edizione delle *Maccabiah* si terrà dal 12 al 26 luglio 2022 nelle città di Gerusalemme, Haifa e Netanya.

A livello di confederazioni della MWU vedi altresì gli *European Maccabi Games* (<https://www.maccabi.org/sport/european-maccabi-games>) e i *Pan American Maccabi Games* (<https://www.maccabi.org/sport/pan-american-games>).

³¹ Sono organizzati dall'*Islamic Solidarity Sports Federation* (ISSF), con sede in Arabia Saudita, la cui idea fondativa matura nell'ambito dell'Organizzazione della cooperazione islamica (OIC), all'inizio degli anni Ottanta. Lo statuto ISSF e altri documenti connessi possono consultarsi all'indirizzo https://issf.sa/en/?page_id=3933.

I primi *Islamic Solidarity Games* si sono tenuti in Arabia Saudita nel 2005. La seconda edizione che doveva svolgersi in Iran, invece, è stata cancellata per "inappropriate global circumstances" (https://issf.sa/en/?page_id=3950). Si sono, viceversa, svolte regolarmente le successive edizioni (Indonesia, 2013; Azerbaijan 2017, Turchia 2021).



composti da atleti che promuovono l'annuncio religioso attraverso lo sport³². Tema al quale appare connesso, *in primis*, il porto dei simboli religiosi³³ e le preghiere individuali o collettive³⁴ in occasione delle competizioni.

Si è pure probabilmente sentito parlare delle problematiche connesse alla programmazione dei calendari delle competizioni internazionali in date religiosamente sensibili perché, ad esempio, sono

³² È il caso degli *Atletas de Cristo*, entità fondata il 4 ottobre 1984, diffusa precipuamente in ambito calcistico, con lo scopo di evangelizzare attraverso lo sport (<https://www.atletasdecristo.org/index.php>). Sempre in ambito evangelico vedi *Christians in Sport* - un ente di beneficenza con sede nel Regno Unito - che dal 1976 mira alla diffusione della Buona Novella attraverso il mondo sportivo (<https://www.christiansinsport.org.uk/about/history/>).

Vi è in ogni caso da osservare come spesso le manifestazioni internazionali abbiano *tout court* rappresentato invitanti occasioni di proselitismo religioso, come si è verificato, ad esempio, nel corso dei XXII Giochi olimpici invernali di PyeongChang (Corea del Sud), dove si stima la presenza di circa tremila missionari (cfr. <https://riforma.it/it/articolo/2018/03/08/le-olimpiadi-della-religione>).

Nondimeno, vi è da osservare come il Comitato olimpico internazionale preveda la possibilità di accreditamento di cappellani. Nel caso dell'Italia il cappellano è considerato membro della stessa squadra olimpica nazionale. Proprio la predetta edizione ha visto per la prima volta la partecipazione di una delegazione ufficiale della Santa Sede su invito formale del CIO (<https://www.agensir.it/chiesa/2018/02/26/pyeongchang-2018-mons-sanchez-de-toca-il-mondo-dello-sport-ha-fatto-la-propria-parte-ora-spetta-ai-politici/>). Per il calcio vedi la inglese *Muslim Chaplains in Sport* (<https://mcst.org.uk/>), riconosciuta e finanziata dalla *Premier League* e dalla *Football League Championship*, il cui motto è "Empowering Sports Through Faith". Più in generale, riguardo alla cura pastorale degli atleti, quanto alla dottrina in lingua inglese, si rinvia ai saggi pubblicati nel volume a cura di A. PARKER, N.J. WATSON, J.B. WHITE, *Sport Chaplaincy. Trend, Issues and Debates*, Routledge, London-New York, 2016, *passim*.

³³ Accantonando le fattispecie concernenti la presenza di emblemi religiosi nelle bandiere delle nazionali o dei diversi club, sia pure configurabile in astratto, vale la pena di evidenziare come la questione dei simboli religiosi indossati dagli atleti si sia presentata in relazione a diverse discipline sportive. Rispetto al calcio e alle vicende che hanno condotto alla riformulazione della regola 4 delle *Laws of the Game* vedi M.C. IVALDI, *Discriminazione e propaganda religiosa*, cit., specialmente p. 39 ss.

³⁴ Il pensiero non va solo alle preghiere recitate dagli atleti bensì anche a quelle proferite dagli allenatori. Per l'ordinamento statunitense vedi la causa *Kennedy v. Bremerton School District*, attualmente in discussione presso la Corte Suprema (<https://www.supremecourt.gov/docket/docketfiles/html/public/21-418.html>). Critica sul punto si palesa la posizione dei testimoni di Geova. Cfr. S.A., *The Bible's Viewpoint Prayer in Sports. Does God Listen?*, in *Awake*, 8 maggio 1990 (<https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/101990325>). In ordine alle possibili interferenze tra il fattore religioso e lo sport vedi inoltre N. VILAS, *Dieu football club. Quand la religion s'immisce dans le football*, Hugo, Paris, 2014, *passim*.



fissate in giorni in cui agli atleti fedeli è vietato lo svolgimento di attività sportive oppure coincidono con la previsione di pratiche rituali difficilmente compatibili con la prestazione agonistica come è nell'ipotesi di digiuno diurno prolungato che caratterizza il *Ramadan*³⁵.

Senz'altro cruciali sono le fattispecie inerenti alla partecipazione delle donne alle pratiche³⁶ o alle manifestazioni sportive³⁷ nonché quello già in parte evocato consistente nella possibilità di fruire di un abbigliamento conforme ai propri precetti religiosi³⁸.

³⁵ Vi è da rilevare che non si registra una conformità di vedute sul tema. Infatti, mentre taluni atleti musulmani scelgono di digiunare durante la competizione, altri vedono spazio per interpretare più elasticamente i precetti coranici. Il richiamo va alla sura II, *Al-baqara*, 184, la quale prevede che "chi però è malato o è in viaggio, digiuni in seguito altrettanti giorni". Esemplicativamente si ricorda la posizione dell'Alto consiglio islamico egiziano che con una *fatwa* emessa in occasione della XXX Olimpiadi, svoltesi a Londra nel 2012, consentì agli atleti di mangiare e bere nonostante la coincidenza delle gare con il *Ramadan*. Tra le altre più recenti coincidenze totali o parziali del calendario di competizioni sportive internazionali con il periodo in oggetto vanno menzionati i Campionati mondiali di calcio del Brasile 2014 e gli Europei di Francia 2016. Calcio che di recente ha registrato prassi informali che hanno consentito ai giocatori di rompere il digiuno durante i *match* come avvenuto nel corso del *Ramadan* 2022 in *Premier League* o nella *Bundesliga*.

Quale esempio di valorizzazione dell'esercizio di attività sportive durante il sacro mese di digiuno dall'alba al tramonto del 2022 (2 aprile-2 maggio) si veda l'iniziativa dell'Arabia Saudita denominata *It's Easier than You Think*, per promuovere l'attività fisica e abitudini salutari, anche mediante la messa in palio di premi in denaro (<https://www.arabnews.com/node/2058806/sport>).

³⁶ Per un approccio al tema vedi gli articoli pubblicati nel volume a cura di T. BENN, G. PFISTER, H. JAWAD, *Muslim women and sport*, Routledge, London-New York, 2010, *passim*.

³⁷ Questo non solo in qualità di atlete bensì anche come semplici spettatrici. Celebre è il caso della giovane *supporter* iraniana Seher Khodayar della squadra dell'Esteghlal, arrestata per essersi travestita da uomo per poter accedere al *match* calcistico, vietato alle donne. Giovane tifosa suicidatasi da lì a poco per protesta. In seguito a questo episodio le autorità iraniane hanno dapprima consentito l'ingresso alle donne negli stadi, ponendo fine al divieto operativo dal 1979. Anche la FIFA è intervenuta sul punto nella persona del suo presidente Gianni Infantino (cfr. *Statement by the FIFA President on stadium ban for women in Iran*, 19 settembre 2019, in <https://www.fifa.com/about-fifa/president/news/women-have-to-be-allowed-into-football-stadiums-in-iran>). Nonostante ciò, occorre segnalare il recente nuovo rifiuto di ammettere le donne al *match* di qualificazione per i mondiali del Qatar 2022, del 29 marzo 2022 che ha visto la vittoria per 2 a 0 dell'Iran sul Libano. Circostanza che ha avuto ampia eco sulla stampa internazionale.

³⁸ Da ultimo si vedano, esemplificativamente, le conseguenze che il ritiro dall'Afghanistan della missione occidentale dell'estate 2021 e la presa del potere da parte dei talebani, hanno avuto sulla perdita dei diritti acquisiti dalle donne nell'ultimo ventennio, anche in ambito sportivo. Subitaneo è stato, infatti, l'annuncio della



Ultimamente, inoltre, una delle questioni emergenti - che in qualche modo può interessare pure lo studioso delle interazioni tra il diritto e la religione - è quella concernente i *transgender* nello sport: in essa, come è ovvio, si palesano pure tutta una serie di problematiche sia in termini di inclusione e approccio dal punto di vista religioso³⁹ sia di prestazioni fisiche o di possibilità di fruire di locali comuni negli impianti sportivi (spogliatoi, palestre, bagni, docce, etc.)⁴⁰.

Oltre a quanto meramente tratteggiato in ordine all'interesse mostrato in ambito genericamente cristiano nei confronti dello sport, vale la pena di fornire qualche ulteriore elemento riguardo alla visione cattolica dello sport a livello apicale. Il tutto non prima di aver specificato che il binomio sport-religione, sul quale si incentra la presente analisi, ben si presta a tramutarsi in un trinomio accludendo l'elemento *lato sensu* ambientale sotto diverse prospettive. Una prima potrebbe porre l'accento sulla circostanza che molte delle attività sportive si svolgono in ambienti naturali che solo se adeguatamente salvaguardati consentono l'esercizio delle medesime⁴¹; una seconda, viceversa, concerne la necessità che non sia cagionato danno al "creato" nell'esercizio di uno sport o delle pratiche a esso connesse⁴².

In primis devono menzionarsi le molteplici e ripetute occasioni nelle

Commissione cultura dell'autoproclamato Emirato islamico afgano del divieto di giocare a cricket, come ad altri sport, in quanto espone i corpi femminili (<https://www.rainews.it/archivio-rainews/media/Afghanistan-i-talebani-vietano-lo-sport-alle-donne-espone-i-loro-corpi-97c0456c-02cb-42d0-b425-bd3546c0b52b.html>) e la fuga di molte atlete in occidente come quelle della nazionale di calcio (https://www.ilsole24ore.com/art/le-giovani-calciatrici-afghane-fuga-talebani-trovano-rifugio-pakistan-AEuU7xi?refresh_ce=1).

³⁹ M. CAMPBELL, J.D.X. HINTON, J.R. ANDERSON, *A systematic review of the relationship between religion and attitudes toward transgender and gender-variant people*, in *International Journal of Transgenderism*, vol. 20, n. 1, 2019, pp. 21-38, e la bibliografia *ivi* citata.

⁴⁰ Cfr., a titolo meramente esemplificativo, A. LOVE, *Transgender exclusion and inclusion in sport*, in *Routledge Handbook of Sport, Gender and Sexuality*, Routledge, London-New York, 2014, p. 376, e I. MARTINKOVA, T. KNOX, L. ANDERSON, J. PARRY, *Sex and gender in sport categorization: aiming for terminological clarity*, in *Journal of the Philosophy of Sport*, vol. 49, n. 1, 2022, p. 134 ss.

⁴¹ Si pensi agli sport che hanno come luogo di svolgimento, fiumi, bacini lacustri e mare aperto.

⁴² Cfr., per esempio, l'ipotesi di costruzione di circuiti di gara che rechino danno all'ecosistema, oppure ai rifiuti prodotti nel corso di una manifestazione dagli atleti e dai tifosi. Si tratta di una constatazione ben evidenziata nella visione cattolica (*amplius, infra par. 4*).



quali i pontefici hanno dimostrato esplicitamente interesse nei confronti della pratica sportiva a partire da Pio XII, ovvero dal secondo dopoguerra⁴³.

Nondimeno, è sicuramente sotto il pontificato di papa Giovanni Paolo II⁴⁴ a registrarsi la maggiore spinta propulsiva nel senso della valorizzazione dell'attività sportiva. Circostanza che ha condotto nel 2004 alla istituzione della Sezione Chiesa e Sport presso il non più operante Pontificio Consiglio per i Laici⁴⁵, in seguito alla riorganizzazione avvenuta per effetto del *motu proprio* del sommo pontefice Francesco del 15 agosto 2016⁴⁶, con il quale si istituisce il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita⁴⁷, nel quale proprio il nominato Pontificio consiglio confluisce.

⁴³ I testi dei discorsi dei pontefici sullo sport sono disponibili all'indirizzo www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/sezione-laici/i-papi-e-lo-sport.html. Sul punto cfr. i contributi pubblicati nell'opera a cura di A. STELITANO, A.M. DIEGUEZ, Q. BORTOLATO, *I Papi e lo sport. Oltre un secolo di incontri e interventi da San Pio X a papa Francesco*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, *passim*.

⁴⁴ Nota è la passione verso lo sport di San Giovanni Paolo II. Innumerevoli sono i discorsi a lui ascrivibili sul tema, tra i quali si annoverano quelli tenuti nel corso dei giubilei sportivi del 1984 e del 2000 (disponibili nel sito indicato alla nota precedente). A lui è dedicata la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, fondata a Roma nel 2008 (<https://www.gp2sport.org>). Dell'attuale presidente Pasquini - e in contemporanea del Centro Sportivo Italiano Roma - vedi **D. PASQUINI**, *Laudato si', sport! Orientamenti per un'ecologia integrale attraverso lo sport*, AVE, Roma, 2011, *passim*, il quale ben evidenzia il nesso tra natura e attività sportiva, alla luce della dottrina cattolica.

Passione condivisa da papa Francesco - tifoso storico del *Club Atlético San Lorenzo de Almagro* - cui è dedicata la selezione di testi, curata da L. COCO, *Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020. Il San Lorenzo è una squadra di calcio argentina fondata a iniziativa del salesiano Lorenzo Bartolomé Martín Massa, il 1° aprile 1908. Dalla vicenda è stato liberamente tratto il film *El cura Lorenzo* del 1954, più tardi distribuito in Spagna con il titolo *Los descarriados*. Per un ricordo da parte del San Lorenzo, nel settantesimo anniversario dalla morte del sacerdote vedi l'articolo del 31 ottobre 2019, *El padre Lorenzo siempre presente* (disponibile all'indirizzo https://sanlorenzo.com.ar/club/noticias/1572461852_el-padre-lorenzo-siempre-pre-sente).

⁴⁵ Cessa di esistere il 31 agosto 2016; tuttavia, per quanto riguarda la sezione in oggetto, la relativa documentazione è ancora attiva all'indirizzo <https://www.laici.va/content/laici/it/sezioni/chiesa-e-sport.html>. Tra le pubblicazioni del Consiglio vedi *Il mondo dello sport oggi. Campo di impegno cristiano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, nonché, per la stessa casa editrice, *Lo sport: una sfida educativa e pastorale*, 2018, e *Sport, educazione, fede. Per una nuova stagione del movimento sportivo cattolico*, 2011.

⁴⁶ https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160815_sedula-mater.html.

⁴⁷ Dove è disponibile la già evocata sezione relativa ai documenti sullo sport (<https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/sezione-laici/i-papi-e-lo-sport.html>).



Del 2011 è, invece, la fondazione da parte del Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura - cardinale Gianfranco Ravasi - del nuovo Dipartimento "Cultura e Sport"⁴⁸. Tra le iniziative meritevoli di una particolare segnalazione rientra senz'altro l'organizzazione della prima conferenza mondiale su fede e sport dal titolo "*Sport at the Service of Humanity*", tenutasi nella Città del Vaticano i giorni 5-7 ottobre 2016⁴⁹.

Si tratta di iniziative precedute, a livello nazionale - e la circostanza merita senz'altro di essere adeguatamente evidenziata⁵⁰ - dalla Conferenza Episcopale Italiana che fin dal 1987 istituisce l'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport⁵¹. Proprio in questo contesto è rinvenibile un primo documento strutturato come è quello rappresentato

⁴⁸ Vedi <https://www.cultura.va/content/cultura/it/dipartimenti/sport.html>. Dipartimento che "1) promuove l'incontro tra il messaggio salvifico del Vangelo e il mondo dello sport, affinché esso si apra sempre più alla fede cristiana, creatrice di cultura; 2) favorisce l'utilizzo dello sport come risorsa educativa e strumento di sviluppo culturale dei popoli; 3) allaccia, assieme agli altri uffici della Santa Sede operanti in questo settore, rapporti con gli organismi internazionali dello sport, e con le associazioni cattoliche sportive; 4) facilita il dialogo Chiesa-sport a livello di università e di Centri e organizzazioni sportivi, e promuove incontri tra questi ambienti culturali". Dipartimento retto dal sottosegretario del Pontificio consiglio della cultura, mons. Melchor Sánchez de Toca y Alameda.

Tra le iniziative vedi la sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Ministero della difesa il 29 ottobre 2014 volto a promuovere la diffusione di valori etici ed educativi attraverso l'attività sportiva. Il testo è disponibile in <https://turismo.chiesa.cattolica.it/protocollo-dintesa-sport-educativo-2/>.

⁴⁹ <https://www.cultura.va/content/cultura/it/eventi/major/sport.html>. Per il discorso di apertura di papa Francesco si rinvia a https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161005_conferenza-fede-sport.html. All'evento è dedicato un apposito sito web (<https://sportforhumanity.com/>) ove è altresì disponibile la relativa *Declaration of principles*.

⁵⁰ Più comune - anche se purtuttavia non ricorrente - è l'ipotesi inversa, ovvero quella nella quale la conferenza episcopale nazionale comincia a interessarsi al tema dopo l'abbrivio dato dalle istituzioni vaticane. È il caso della Francia dove, alle iniziative messe in campo da parte di esponenti della *Fédération sportive et culturelle de France* (FSCF, <https://www.fscf.asso.fr/>) e della *Fédération Internationale Sportive de l'Enseignement Catholique* (conosciuta sotto l'acronimo originario UGSEL, <https://www.ugsel.org>) a partire dal 2012, segue nel 2020 la costituzione da parte della Conferenza episcopale francese del gruppo di lavoro *Église et sport* (<https://www.egliseetsport.fr>), diviso in commissioni. Di recente è uscito un numero del periodico *Documents Episcopat* dedicato specificamente allo sport (n. 4/2021, pubblicato il 16 maggio 2022) e sono previste diverse altre iniziative, tra le quali un webinar dal titolo *Sport, laïcité et fait religieux*. Una particolare menzione merita la ricca sezione bibliografica, comprensiva di video, audio, libri, riviste, documenti pastorali, etc. (<https://www.egliseetsport.fr/biblio.html>).

⁵¹ <https://www.chiesacattolica.it/turismo>.



dalla nota pastorale “*Sport e vita cristiana*” del 1° maggio 1995⁵², preceduto dai due seminari di studio “*Fede e Sport*” e “*Educazione e Sport*”, tenutisi a Roma rispettivamente il 17-20 giugno 1992 e il 22-24 giugno 1994. Del predetto ufficio si ricorda, a titolo meramente esemplificativo, il sussidio *Progettare la pastorale dello sport in parrocchia* del 2015⁵³ e l’iniziativa del 2019 *Sport for Joy* che, come si legge nella relativa pagina web⁵⁴,

“è un progetto di cultura e pastorale dello sport che intende accompagnare la Comunità cristiana, le associazioni e le società sportive, le famiglie e il mondo della scuola, a guardare allo sport come linguaggio per educare alla vita gioiosa, volto della vita buona del Vangelo”.

Prima di concludere questa breve parentesi, non si può non citare la costituzione all’inizio del 2019 della *Athletica Vaticana*, prima associazione sportiva con sede Oltretevere⁵⁵ - affiliata alla Federazione italiana di atletica leggera - preceduta dalla *Clericus Cup*, competizione di calcio riservata a seminaristi e sacerdoti iscritti agli istituti pontifici, organizzata dal 2007 dallo stesso Centro Sportivo Italiano⁵⁶, sul quale ci si concentrerà nel paragrafo che segue.

3 - Il caso del Centro Sportivo Italiano

⁵² Il documento elaborato dalla Commissione ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, consta di 52 pagine; è disponibile all’indirizzo <https://www.chiesa.cattolica.it/documenti-segreteria/sport-e-vita-cristiananota-pastorale-della-commissione-ecclesiale-per-la-pastorale-del-tempo-libero-turismo-e-sport/>.

⁵³ CEI. UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, *Progettare la pastorale dello sport in parrocchia. Sussidio per l’animazione pastorale*, 2015 (in <https://turismo.chiesacattolica.it/progettare-la-pastorale-dello-sport-in-parrocchia-2015/>), pp. 1-127. Tra le altre innumerevoli iniziative sul tema, da parte del suddetto Ufficio: CEI, LABORATORIO DI COMUNIONE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA, *Manifesto dello sport educativo*, 2012 (in <https://turismo.chiesacattolica.it/manifesto-dello-sport-educativo/>), alla cui redazione ha partecipato anche il Centro Sportivo Italiano (*amplius, infra*, par. 3).

⁵⁴ https://turismo.chiesacattolica.it/cpt_pt/cose/#.

⁵⁵ <https://www.chiesacattolica.it/progettare-la-pastorale-dello-sport-in-parrocchia-sussidio-per-l-animazione-pastorale/>.

⁵⁶ Il torneo a 16 squadre, composte da atleti, provenienti da tutti i continenti, tesserati con il CSI, è articolato in 4 gironi all’italiana, dove le prime 2 passano ai quarti di finale che si svolgono a eliminazione diretta. Sul versante femminile vedi la costituzione a Roma nel 2021 del *Sister Football Team*, composto da suore e religiose, affiliato alla Lazio (<https://www.avvenire/age/pagine/sister-act-in-camopo-le-sorelle-ditalia>, 15 dicembre 2021).



Le ipotesi di possibile interazione tra sport e religione potenzialmente configurabili, alla luce del diritto vigente, sembrano essere essenzialmente tre. A esse corrispondono altrettanti schemi d'imposizione tributaria cui si può ricorrere per dare una veste giuridica anche alle cosiddette attività di interesse generale⁵⁷.

Senza altro, la prima che attiene alla valorizzazione delle attività sportive di ispirazione religiosa è quella che interviene mediante il riconoscimento del valore dell'attività di oratorio. Vi è da ribadire che in questo caso l'esercizio delle attività in oggetto non dà luogo all'individuazione di un soggetto autonomo rispetto all'entità principale, ovvero l'ente religioso.

Le attività di oratorio, come risaputo, sono state riconosciute dalla legge 1° agosto 2003, n. 206 (*"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo"*)⁵⁸, preceduta e seguita da diverse normative su base regionale⁵⁹. È indubbio che molte di queste attività siano riconducibili alla pratica sportiva.

Sul presupposto della riconosciuta rilevanza e meritoria natura delle suddette attività, la normativa *de qua*, qualora siano esercitate

⁵⁷ In quest'ottica fondamentale appare altresì la funzione strumentale delle entità che possono favorire gli enti nella fruizione del regime maggiormente premiale, in relazione alla realizzazione di determinati fini.

⁵⁸ Per un primo commento, contestuale o di poco posteriore al varo della legge, vedi **N. FIORITA**, *Considerazioni intorno alla recente legislazione regionale in tema di oratori*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2003, p. 457; **M.L. LO GIACCO**, *La legge sugli oratori tra funzione sociale e libertà religiosa*, nonché **A. FABBRI**, *La recente legge sugli oratori come segno di cambiamento in atto della politica sociale dello Stato italiano*, rispettivamente in *Diritto ecclesiastico*, 2004, I, p. 144, e 2005, I, p. 963.

Per un precedente, sempre riconducibile al fenomeno della promozione della partecipazione di soggetti diversi da quelli pubblici nell'erogazione di servizi di utilità sociale, cfr. la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 8 novembre 2000, n. 328, il cui art. 1, quarto comma, riconosce e agevola il ruolo nella materia *de qua* - tra gli altri - "degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese".

⁵⁹ Va precisato che, al momento dell'entrata in vigore della legge, la produzione normativa regionale era abbastanza eterogenea, soprattutto quanto ai soggetti abilitati a svolgere le attività menzionate. Si registravano misure che limitavano i benefici alle sole attività di oratorio connesse alle parrocchie o che includevano pure quelle poste in essere da confessioni religiose con accordi con lo Stato. Quanto al periodo successivo è lo stesso art. 1, terzo comma, legge n. 206 del 2003 a statuire che "le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e simili svolte dagli enti di cui al comma 1".



appunto da enti di confessioni religiose che hanno stipulato accordi o intese con lo Stato, riconosce una serie di benefici quali, ad esempio, l'assimilazione dei luoghi in cui si esercitano queste attività agli edifici di culto⁶⁰ - e quindi l'esenzione dal pagamento di taluni tributi, quali l'imposta comunale sugli immobili⁶¹ - oltre alla possibilità di fruire in comodato di immobili pubblici⁶², rimanendo fuori i culti tuttora soggetti alla legislazione del 1929. A essere prese in considerazione sono le suddette attività per la loro funzione educativa e sociale⁶³ e non l'oratorio in sé considerato, al quale non è riconosciuta personalità giuridica autonoma poiché, abitualmente, annesso ad altre entità che ne sono già dotate⁶⁴.

In ogni caso, è plausibile ritenere che anche le previsioni *de qua se* da una parte fondano il trattamento favorevole sulla rilevanza sociale delle attività di oratorio e sul loro legame con gli enti religiosi, dall'altra le distinguono da quelle più propriamente di religione e di culto. Si rileva, incidentalmente che le attività *de quibus* genericamente "finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale"⁶⁵, sono dirette, in particolare,

"a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al

⁶⁰ Più propriamente si tratta di attività tenute in fabbricati, cortili, campi da gioco, etc. che pur non potendo essere considerati edifici di culto ai sensi dell'art. 831, secondo comma, codice civile, sul presupposto della loro funzione sociale sono considerati pertinenze di questi e comprese tra le opere di urbanizzazione secondaria (art. 2, primo comma).

⁶¹ In virtù della suddetta assimilazione, è disposto che il minor gettito fiscale che ne consegue per i comuni, sia rimborsato dallo Stato (art. 1, secondo comma).

⁶² Art. 3 legge n. 206 del 2003.

⁶³ Finalizzata "a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti sul territorio nazionale" (art. 1, secondo comma, legge n. 206 del 2003).

⁶⁴ In ordine alla esatta identificazione dell'entità oratorio non bisogna fare riferimento al diritto canonico - che con tale termine indica un'altra realtà (cfr. can. 1223 *c.i.c.*, che lo individua quale "luogo destinato, su licenza dell'ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che vi si radunano") bensì a quello proprio della prassi pastorale della Chiesa cattolica e del linguaggio comune.

⁶⁵ Art. 1, secondo comma, prima parte, legge n. 206 del 2003.



contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile"⁶⁶,

sicuramente riconducibili alle attività di interesse generale di cui al vigente art. 5 CTS.

In secondo luogo, è astrattamente ipotizzabile che un ente religioso, invece di utilizzare la normativa in materia di attività di oratorio, scelga di fare ricorso alla possibilità, esaminata in precedenza, di costituire un ramo indipendente dall'ente religioso, ai sensi delle prescrizioni introdotte dalla normativa in tema di PNRR⁶⁷.

La terza ipotesi - quella qui considerata in modo precipuo - riguarda la sussistenza di entità autonome che si occupano di sport la cui ispirazione è chiaramente religiosa; ispirazione codificata a vario titolo negli statuti. Entità che ora scelgono di agire nel quadro e nelle forme previste dal codice del Terzo settore.

Tra queste una delle maggiormente rilevanti - sia in termini di diffusione e radicamento nel territorio nazionale, sia per il numero degli iscritti⁶⁸ - è senz'altro il Centro Sportivo Italiano⁶⁹, attualmente associazione di promozione sociale, il cui risalente impegno statutario per lo sport ha una matrice religiosa⁷⁰. Infatti, i prodromi di quello che poi diventerà nel 1944 la prima associazione polisportiva italiana⁷¹, nata come opera della Gioventù italiana di Azione cattolica⁷², possono datarsi

⁶⁶ Art. 1, secondo comma, seconda parte, legge n. 206 del 2003.

⁶⁷ *Supra*, par. 1.

⁶⁸ Dati disponibili all'indirizzo https://www.csi-net.it/p/2245/i_numeri_del_csi.

⁶⁹ Quale esempio di associazionismo sportivo di ispirazione religiosa in Italia vedi pure, le Polisportive giovanili salesiane (PGS, <https://www.psgitalia.org> 1967) e l'Unione sportiva ACLI (US ACLI, <https://www.usaccli.org> 1944), tutte riconosciute dal CONI quali enti di promozione sportiva. Un elenco delle associazioni benemerite sportive di ispirazione cristiana, degli enti sportivi di ispirazione cristiana e degli altri enti sportivi ecclesiali è disponibile in <https://turismo.chiesacattolica.it/associazioni-sportive/>.

⁷⁰ Il consistente archivio del CSI, creato nel 1975 e conservato presso l'Istituto per la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI-ISACEM (<https://www.isacem.it/it/fondi-archivistici/centro-sportivo-italiano-1943-1993-csi>) è stato dichiarato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio, nel 2011, di interesse storico particolarmente importante (notizia disponibile su <https://siusa.archivi.beniculturali.it/>).

⁷¹ CSI che ha festeggiato nel 2014 il suo settantesimo compleanno con papa Francesco. Cfr. il *Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro promosso dal Centro Sportivo Italiano*, 7 giugno 2014 (in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140607_societa-sportive.html).

⁷² La sua fondazione si fa risalire al 5 gennaio 1944, quando la Direzione generale



all'inizio del '900, ed esprimono una correlazione stretta tra la formazione spirituale e l'attività sportiva⁷³.

Diverse sono state le evoluzioni statutarie che hanno contrassegnato l'istituzione, L'ultima delle quali è molto recente. Il richiamo va allo statuto, siglato il 19 ottobre del 2021⁷⁴, ancora in attesa del parere del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)⁷⁵, organo di vertice dell'ordinamento sportivo.

Molti sono i riferimenti al fattore religioso nel testo. *In primis*, il CSI ai sensi dell'art. 1, sesto comma, statuto 2021⁷⁶, è riconosciuto dalla

dell'Azione Cattolica - sullo sfondo di una Roma ancora occupata dalle truppe tedesche - approva la proposta del presidente di Gioventù Italiana, Luigi Gedda, di pervenire alla creazione di un organismo dedicato allo sport.

⁷³ Come riportato nella Premessa dello Statuto, il CSI si presenta come eretto in continuità storica con la tradizione della Federazione Associazioni Sportive Cattoliche Italiane (FASCI), costituita nel 1906. Occorre ricordare che l'Azione Cattolica nel 1923, e quindi diversi anni più tardi, darà vita, altresì, quanto all'universo femminile, all'Associazione "Forza e Grazia". Entrambi gli organismi saranno sciolti nel 1927 per effetto del Regio decreto 5 novembre 1926, n. 1848 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" il cui art. 215 contemplava la competenza del prefetto a decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel Regno che svolgessero attività "contrarie all'ordine nazionale dello Stato", dovendosi intendere come associazioni, ai sensi del successivo art. 218, "i partiti, i gruppi e le organizzazioni politiche in generale, anche temporanee".

Nel 1944, la Gioventù femminile di Azione Cattolica - rifacendosi al precedente rappresentato dall'Associazione "Forza e Grazia" - costituirà la Federazione Attività Ricreative Italiane (FARI) che affiancherà il CSI fino al 1971, quando, in occasione del congresso straordinario parallelo di Pesaro (20-23 maggio 1971), verrà approvato un documento di unificazione delle due realtà associative, sotto il nome del secondo.

⁷⁴ Statuto disponibile in https://www.csi-net.it/p/2137/atto_costitutivo_e_statuto_del_csi. Si tratta di un testo emanato a seguito di modifiche richieste dall'Ufficio statuti e regolamenti del CONI, il 20 settembre 2021. In sostanza riprende lo statuto del 2005, già emendato nel 2008 e nel 2012, adeguandosi alle prescrizioni di cui al CTS.

⁷⁵ Trattasi di ente pubblico - diretta emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) - che regola e gestisce le attività sportive nazionali (<https://www.coni.it/it/>). Cfr., altresì, rispetto allo sport praticato dalle persone disabili, le competenze del Comitato italiano paralimpico (<https://www.comitatoparalimpico.it/>) che si riferisce al Comitato Paralimpico Internazionale (<https://www.paralympic.org/>), fondato nel 1989. Sul tema, anche alla luce del fattore religioso, cfr. i saggi pubblicati nel volume a cura di N.J. WATSON, A. PARKER, *Sport, Religion and Disability*, Routledge, London-New York, 2015, *passim*.

⁷⁶ Disposizione che esplicita anche l'essere parte del CSI della Consulta Nazionale delle Aggregazione Laicali (CNAL, <https://www.cnal.it/>). Il CSI è inoltre membro del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari (<https://www.forumfamiglie.org>).



Conferenza episcopale italiana (CEI) come associazione di animazione cristiana, con ciò avvalorando il nesso tra promozione spirituale e azione sportiva.

Si tratta di interrelazione esplicitata fin dalla premessa dello statuto ai sensi del quale il CSI traduce “nell’azione sportiva gli orientamenti della Chiesa cattolica” tra l’altro accogliendo

“il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l’esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative”.

Secondo questa prospettiva l’ETS Centro Sportivo Italiano, si presta a svolgere, ad esempio, anche una funzione strumentale rispetto sia all’attività di oratorio sia ad un eventuale ramo autonomo sportivo dell’ente religioso parrocchia.

Basato sull’attività prevalente di volontariato⁷⁷, ha quale scopo la promozione dello sport “come processo educativo, di crescita, di impegno e di promozione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio”⁷⁸, realizzando le proprie attività

“anche negli ambiti più complessi e marginali, al servizio e per il benessere di tutti, con una spiccata sensibilità per i soggetti che esprimono i maggiori bisogni individuali e sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e ispirandosi ai valori della carità e solidarietà”⁷⁹.

Oltre a quelle tipicamente connesse allo sport⁸⁰, il CSI promuove e può svolgere tutta una serie di attività di interesse generale *ex art. 5*, primo comma, CTS, enunciandole dapprima genericamente⁸¹ per poi dettagliarle⁸². Tra queste di indubbia importanza si palesano quelle che hanno ad oggetto la promozione di

“una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline

⁷⁷ Art. 2, secondo comma, statuto 2021.

⁷⁸ Art. 1, undicesimo comma, primo periodo, statuto 2021.

⁷⁹ Art. 1, undicesimo comma, secondo periodo, statuto 2021.

⁸⁰ Art. 2, primo comma, statuto 2021.

⁸¹ Art. 2, terzo comma, statuto 2021.

⁸² Art. 2, quarto comma, statuto 2021.



sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica"⁸³.

Da segnalare è inoltre quella parte dello statuto in cui si individuano le distinte figure degli "associati o affiliati" e dei "tesserati". La prima nozione individua entità dotate di soggettività collettiva, senza scopo di lucro, quali ad esempio associazioni sportive dilettantistiche, associazioni ricreative e religiose, parrocchie, oratori, altri ETS che perseguano scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI⁸⁴. Sono, viceversa, tesserati tutte le persone fisiche - associate o meno ai soggetti affiliati - che ne condividano le finalità⁸⁵. Del pari, la adesione esplicita "ai principi ispiratori del CSI, mediante la sottoscrizione del Patto associativo" è richiesta tra i requisiti generali per l'eleggibilità alle cariche elettive, a tutti i livelli dell'Associazione⁸⁶.

Proprio dalla lettura del Patto associativo⁸⁷ - vera e propria carta di riferimento culturale - possono evincersi ulteriori argomenti concernenti l'ispirazione religiosa dell'ETS Centro Sportivo Italiano. Alla base della sua azione c'è "la dignità della persona umana fatta a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi di qualsiasi natura, il suo diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva". Di seguito è pure precisato che "la dimensione ecclesiale del CSI si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva della Chiesa italiana" con la quale condivide l'impegno pastorale "in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali".

Un'altra norma dello statuto che deve essere senz'altro evidenziata è quella dedicata agli assistenti ecclesiastici⁸⁸, previsti a tutti i livelli dell'associazione, "con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del CSI, attraverso l'esercizio del [loro] servizio ministeriale", la cui nomina avviene a opera della competente autorità ecclesiastica. Nel caso dell'assistente ecclesiastico nazionale, è precisato che la stessa avviene a opera della Conferenza episcopale italiana, "su

⁸³ Cfr. art. 2, quarto comma, lett. e), statuto 2021, ove si menzionano gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

⁸⁴ Art. 5, primo comma, statuto 2021.

⁸⁵ Art. 5, secondo comma, statuto 2021.

⁸⁶ Art. 56, primo comma, lett. g), statuto 2021.

⁸⁷ Testo disponibile all'indirizzo https://www.csi-net.it/p/2138/il_patto_associativo.

⁸⁸ Cfr. titolo secondo "Gli assistenti ecclesiastici", il quale è composto dal solo art. 11 dedicato al "Ruolo e presenza nel CSI degli assistenti ecclesiastici".



proposta di una terna di nomi da parte del Presidente” del CSI⁸⁹. La durata ordinaria del mandato degli assistenti ecclesiastici è normalmente di cinque anni, salvo diversa indicazione dell’autorità ecclesiastica che ne effettua la nomina⁹⁰. Oltre al compito sopra indicato, l’assistente spirituale partecipa ai consigli e alle presidenze delle strutture in cui opera, tuttavia senza voto deliberativo⁹¹.

In ordine alla figura dell’assistente ecclesiastico, nella pagina dedicata sul sito della CSI ASP⁹², si precisa che è un sacerdote che “opera a nome della Chiesa da cui ha ricevuto il mandato”, specificando, altresì, che “la sua responsabilità pastorale [...] esige uno stretto collegamento con il vescovo della rispettiva Chiesa diocesana e con gli organismi pastorali in essi operanti”. L’assistente ecclesiastico nazionale, inoltre, è altresì chiamato a collaborare e condividere i percorsi pastorali, oltre che con le istituzioni e gli uffici della Santa Sede e della CEI che si occupano di sport⁹³, con il Servizio nazionale per la pastorale giovanile, l’Azione cattolica italiana, nella persona dell’assistente generale ecclesiastico, e le altre associazioni nazionali con finalità sportive ed educative⁹⁴.

4 - Brevi considerazioni conclusive alla luce del documento “Dare il meglio di sé”

La *ratio* che presiede all’attività degli oratori, a quella di un eventuale ramo di ente religioso oppure di entità ascrivibili *tout court* al CTS che organizzino o gestiscano attività sportive dilettantistiche è indubbiamente lo svolgimento delle medesime in funzione educativa e sociale.

Del resto, per favorire anche dal punto di vista finanziario le attività sportive, a prescindere dalla connotazione del soggetto che le promuove,

⁸⁹ Art. 11, primo comma, statuto 2021.

⁹⁰ Art. 11, terzo comma, statuto 2021.

⁹¹ Art. 11, secondo comma, statuto 2021. Si tratta di una partecipazione ribadita in diverse altre disposizioni statutarie come, ad esempio, agli artt. 29, 30, quanto all’assistente ecclesiastico nazionale, o agli artt. 45, secondo comma, e 52, secondo comma, rispettivamente per gli assistenti regionali e territoriali.

⁹² Cfr. https://www.csi-net.it/p/2163/ruolo_e_presenza_nel_csi_degli_assistenti_ecclesiastici, ove è pure presente l’elenco di quelli nazionali che si sono succeduti a partire dal 1945.

⁹³ *Supra* par. 2.

⁹⁴ Analogamente, a livello diocesano, si postula la collaborazione con le corrispondenti istituzioni che si occupano della pastorale del tempo libero, turismo e sport, della pastorale giovanile, della famiglia e della scuola.



fin dal 1957 è stato fondato l'Istituto per il credito sportivo⁹⁵, banca sociale per lo sviluppo dello sport e - dal 2005 - della cultura. Il predetto istituto possiede anche alcuni prodotti specificamente dedicati alle parrocchie e agli enti religiosi⁹⁶.

Si è fatto cenno, sia pure sommariamente, all'interesse della Chiesa cattolica nei confronti della funzione educativa dello sport. Interesse del quale si è occupata anche la storiografia per tratteggiarne le origini⁹⁷. Del pari si sono brevemente evocate⁹⁸ le importanti istituzioni che in ambito cattolico si occupano del fenomeno.

A chiusura del presente lavoro pare, comunque, appropriato menzionare la pubblicazione *“Dare il meglio di sé”. Documento sulla prospettiva cristiana dello sport e della persona umana del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita*⁹⁹, definito dallo stesso CSI come il primo vero e proprio documento programmatico della Santa Sede sul mondo dello sport¹⁰⁰.

⁹⁵ Per una breve ricostruzione storica vedi <https://www.creditosportivo.it/chi-siamo/>.

⁹⁶ Cfr. <https://www.creditosportivo.it/parrocchie-ed-edmti-religiosi#> ove è scaricabile la documentazione relativa ai prodotti finanziari “Mutuo Parrocchie” e “Mutuo Enti religiosi”. Si ricorda, incidentalmente che lo stesso d.lgs. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, dedica appositamente il capo IV alle “Misure per lo sport” (artt. 216-218), il cui art. 217 istituisce il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”.

Da segnalare il corso di formazione *online* promosso da Cattolica per il Terzo settore (<https://www.unicatt.it/cattolicaperilterzosettore>) e Cattolica per lo sport (<https://www.unicatt.it/cattolicaperlosport/>) proprio con il citato Istituto per il Credito sportivo, per formare e gestire impianti sportivi degli enti religiosi, tenutosi nel 2021 (notizia pubblicata in <https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/formare-a-gestire-impianti-sportivi-degli-enti-religiosi-444856.html>).

⁹⁷ Per una ricostruzione vedi il testo del gesuita e professore di teologia **P. KELLY**, *Catholic Perspectives on Sports. From Medieval to Modern Times*, Paulist Press, New York, 2012, *passim*.

⁹⁸ *Supra* par. 2.

⁹⁹ Il testo integrale, presentato presso la Sala Stampa del Vaticano il 1° giugno 2018, è consultabile in lingua italiana, inglese e spagnola all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/01/0401/00856.html>, nonché in https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2018/_dare-il-meglio-di-se.html.

¹⁰⁰ https://www.csi-net.it/p/3866/dare_il_meglio_di_se, dove è presente il link a un approfondimento redatto da Davide Pasquini - il già evocato attuale presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport e del CSI Roma - dal titolo “Dare il meglio di sé”. *Commento al documento del Dicastero Laici, Famiglia e Vita*.



Non è questa la sede per una esegesi organica¹⁰¹. Nondimeno vale la pena evidenziare come nei cinque capitoli nel quale si articola il testo¹⁰² si pervenga a una organizzazione sistematica di quanto la Chiesa, a diversi livelli, ha prodotto nel tempo¹⁰³. Di particolare rilevanza è la parte in cui, partendo dalla promozione dei valori umani dello sport, se ne criticano le devianze rappresentate da *doping*, corruzione e tifo violento¹⁰⁴. Del pari, centrale si palesa il capitolo nel quale, parlando di umanizzazione attraverso lo sport, si individuano i tanti ambiti e contesti - quali gli oratori e i centri giovanili - in cui può essere promossa la pastorale dello sport¹⁰⁵.

Nondimeno, meritano una citazione pure le diverse parti del testo ove si giudica l'attività sportiva "sulla base di riconoscimento della dignità della persona e dell'adeguatezza del rispetto mostrato per gli altri, per tutte le creature e per l'ambiente"¹⁰⁶, ove si evidenzia, altresì, la responsabilità di tutti i soggetti interessati nell'esercizio di un'attività sportiva al massimo rispetto del creato¹⁰⁷.

¹⁰¹ Una breve sintesi del documento è visionabile da un *link* presente alla pagina https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2018/_dare-il-meglio-di-se.html così come l'introduzione del Cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero.

¹⁰² 1. "Le ragioni e le finalità del documento"; 2. "Il fenomeno dello sport"; 3. "Uno sport per l'essere umano"; 4. "Le sfide alla luce del Vangelo"; 5. "Il ruolo chiave della Chiesa".

¹⁰³ Cfr. **D. PASQUINI**, "Dare il meglio di sé", cit., p. 1, il quale evidenzia l'inesistenza pregressa di una sintesi "che permettesse di avere un quadro organico e complessivo sul rapporto tra Chiesa e Sport e sul pensiero che la Chiesa ha di questo importantissimo fenomeno dei nostri tempi".

¹⁰⁴ 4.1. "Uno sport umano e giusto", sub *Critiche alle devianze*.

¹⁰⁵ 5.3. "Gli ambienti della pastorale dello sport".

¹⁰⁶ Cfr. 4.1, cit., sub *La promozione dei valori umani nello sport*. Si tratta di affermazioni consequenziali a quanto sostenuto, in precedenza, al par. 3.2. "Libertà, regole, creatività e collaborazione", ove si connette la libertà dell'essere umano alla responsabilità anche nei confronti dell'intero creato. Circa l'attenzione in campo cattolico al tema vedi di recente **FRANCESCO**, *Lettera enciclica Laudato Si'*, 24 maggio 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, (107), 2015, n. 9. Per il progresso, ripercorre efficacemente le tappe dell'evoluzione magisteriale cattolica in materia ambientale **C.M. PETTINATO**, *Il grido di Abacuc. La questione ecologica alla luce delle istanze del giusnaturalismo cristiano contemporaneo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2014.

¹⁰⁷ 4.2. "Responsabilità condivisa per uno sport buono" ove - sottolineando come l'attività sportiva, qualora sia praticata in ambienti naturali, spesso abbia un impatto a lungo termine - si riconduce in capo agli atleti e agli altri soggetti interessati, quali i finanziatori, la responsabilità di "considerare la sostenibilità dell'evento dal punto di vista ambientale".



Rilevanti si dimostrano le sia pur coincise “*Conclusioni*” ove si individua lo sport come un ambiente nel quale “molti giovani e non solo, provenienti da culture e religioni diverse, imparano a dare il meglio di sé”, attraverso esperienze che possono essere «un “segnale di trascendenza”»¹⁰⁸. Significativa è, inoltre, la circostanza che l’ultimo paragrafo riprenda proprio quella parte del discorso del 2014 al Centro Sportivo Italiano¹⁰⁹ - che peraltro svela anche la ragione del titolo del testo - in cui papa Francesco esaltava l’auditorio a dare il meglio di sé, a mettersi in gioco nella vita come nello sport, “nella ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo”.

Del resto, ben ne aveva sintetizzato la *ratio* lo stesso papa Francesco nel messaggio inviato al Prefetto card. Kevin Farrell in occasione della presentazione, “con l’obiettivo di evidenziare il ruolo della Chiesa nel mondo dello sport e come lo sport [possa] essere uno strumento di formazione, di missione e di santificazione”¹¹⁰.

In fine, non si può non rilevare come la valorizzazione dello sport espressa anche nel codice del Terzo settore non riproduca altro che una traduzione della considerazione che il fenomeno sportivo riceve a livello internazionale, come è dato evincere dai numerosi documenti cui si è fatto cenno¹¹¹. Proprio il valore inclusivo dello sport e l’individuazione delle competizioni mondiali come veicolo di benessere e di aumento degli standard di protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali è stato di recente sottolineato dalla risoluzione della 76^{ma} Sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 8 aprile 2022, intitolata “*International Federation of Association Football World Cup in Qatar*”¹¹². Risoluzione nella quale si sottolinea l’opportunità rappresentata dalla

¹⁰⁸ Vedi il rinvio operato nel testo all’opera del sociologo della religione **P.L. BERGER**, *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural*, Doubleday & Co., New York, 1969.

¹⁰⁹ *Supra* nt. 71.

¹¹⁰ Cfr. Messaggio del Santo Padre al Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita, 1° giugno 2008 (in <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/01/0401/00857.html>).

¹¹¹ *Supra*, nt. 17.

¹¹² **UN. GENERAL ASSEMBLY**, 76th Session, Resolution A/RES/76/259, (in <https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/76>), par. 1. Si ricorda che l’*Agenda item 12* della 76^{ma} Sessione è dedicato allo “Sport for development and peace: building a peaceful and better world through sport and the Olympic ideal”. Cfr. il comunicato stampa FIFA disponibile in <https://www.fifa.com/social-impact/media-releases/fifa-welcomes-un-general-assembly-resolution-on-fifa-world-cup-qatar-2022-tm>.



inedita previsione dello svolgimento di un'edizione del Campionato mondiale di calcio in Medioriente¹¹³.

Un'ultima considerazione riguarda invece il contesto nazionale, pur inserendosi anch'essa appieno nel discorso della promozione dello sport. Il pensiero va al disegno di legge costituzionale C. 3531 rispetto al quale si è di recente concluso l'esame nella 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del Senato¹¹⁴ che contempla l'inserimento di una modifica all'art. 33 della Cost. - quindi nella norma *lato sensu* dedicata alla libertà di insegnamento, pur essendo ipotizzata in qualche progetto la contestualizzazione nel precedente art. 32 concernente il diritto alla salute¹¹⁵ - mediante l'aggiunta di un ulteriore comma del seguente tenore "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Il progetto di riforma segue di poco la novella introdotta dalla recente legge costituzionale, 11 febbraio 2022, n. 1¹¹⁶, la quale introduce

¹¹³ UN. GENERAL ASSEMBLY, 76th Session, Resolution A/RES/76/259, cit., par. 2. Parallelamente vale la pena di osservare il sempre più frequente svolgimento di manifestazioni sportive mondiali in paesi a maggioranza islamica e la non operatività di talune regole nazionali fondate su precetti religiosi - ad esempio quelle concernenti la somministrazione di bevande alcoliche, proprio come previsto rispetto agli ormai prossimi Mondiali del Qatar - agli spettatori stranieri.

¹¹⁴ <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54867.htm#>. Si tratta di un testo unificato (cfr. S. 747 unito a S. 2262, S. 2474, S. 2478, S. 2480 e S. 2538).

¹¹⁵ Specialmente S. 747, S. 2478 e S. 2538. In particolare, il testo del disegno di legge costituzionale S. 747, ad esempio, prevedeva l'aggiunta all'art. 32 Cost. del seguente comma: "La Repubblica tutela la salute anche mediante la promozione delle attività volte ad impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della persona e agevola l'accesso alla pratica sportiva". Merita inoltre una menzione il progetto S. 2474 che invece ipotizzava la modifica dell'art. 9, primo comma, Cost. con l'inserimento della parola sport. Tutti i menzionati progetti sono accessibili a partire dal *link* inserito alla nt. precedente.

¹¹⁶ Legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente". Per un primo commento vedi **C. DE FIORES**, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su Costituzione e ambiente*, in *Costituzionalismo.it*, Rivista telematica (<https://www.constituzionalismo.it/wp-content/uploads/Fasc3-2021-4.-de-fiores.pdf>), n. 3, 2022, il quale, palesa la preoccupazione che la prima revisione intervenuta in ordine agli artt. 1-12 Cost. possa rappresentare "un antefatto che in futuro potrebbe essere maldestramente impiegato per scalfire direttamente, e non più per vie traverse [...] norme e principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale", *ivi*, p. 150. Per una lettura che valorizza l'ipotizzabile ausilio che le religioni possono apportare in ossequio alla prevista tutela costituzionale dell'ambiente vedi **F. SORVILLO**, *L'art. 9 della Costituzione e il contributo delle religioni alla protezione ambientale*, in *Diritto & Diritti*, Rivista telematica (<https://www.diritto.it/lart-9-della-costituzione-e-il-contributo-delle-religioni-alla-pro>



sub art. 9 - quindi a livello di “Principi fondamentali” e non solo come mera materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato¹¹⁷ - la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi nell’interesse delle future generazioni¹¹⁸. Si tratta di un ambito di cui paiono evidenti le connessioni con l’oggetto della disamina *de qua*, alcune delle quali evocate a più riprese nel presente testo¹¹⁹, anch’esso di sempre crescente interesse per i gruppi religiosi¹²⁰, ancora di più dopo la epidemia da Sars-CoV-2 che ha investito l’intero pianeta¹²¹.

tezione-ambientale/), 2017. Dal punto di vista cattolico cfr. **F. BALSAMO**, *Enti religiosi e tutela dell’ambiente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 7 del 2015.

¹¹⁷ Cfr. art. 117, secondo comma, lett. s).

¹¹⁸ Comma aggiunto che si conclude altresì con la previsione della riserva di legge per la disciplina di modi e forme di tutela degli animali. Vedi parallelamente il vincolo posto all’attività economica privata che non può più svolgersi recando danno “alla salute e all’ambiente” (art. 41, secondo comma, Cost.) nonché l’indirizzo e il coordinamento dell’attività economica pubblica e privata anche a fini ambientali (art. 41, terzo comma, Cost.).

¹¹⁹ Per un accenno vedi *supra* parr. 2 e 3.

¹²⁰ Interesse che nel contesto cristiano appare risalente e costante e occasione di incontri ecumenici e di dialogo interreligioso. Per un approccio più generale vedi **M.R. PICCINNI**, *La tutela dell’ambiente nel diritto delle religioni*, Aracne, Roma, 2013, *passim*. Per un’analisi parallela tra visione cattolica e sikh vedi **L. COLELLA**, *Ambiente, religione e diritto al “tempo del creato”: prime note comparative tra i fondamenti ecologici della chiesa cattolica e del sikhismo indiano*, in *AmbienteDiritto.it*, Rivista telematica (<https://www.ambientediritto.it>), n. 4, 2019.

¹²¹ Per la Francia vedi, ad esempio, il documento della *Fédération protestante de France* (**FPF, COMMISSION CLIMAT**, *Plaidoyer de la Fédération protestante de France à Emmanuel Macron sur l’après-pandémie*, in *Réforme*, 23 aprile 2020, (<https://www.reforme.net>), l’iniziativa della *Église de France* (istituzione di un periodico *online* dal titolo evocativo *Tout est lié*, disponibile in <https://toutestlie.catholique.fr/>), e il pronunciamento del presidente del *Conseil français du culte musulman* Mohammed Moussaoui, *Covid-19: Enseignements et interrogations*, del 14 giugno 2020 (<https://www.cfc-officiel.fr>). Cfr. **M.C. IVALDI**, *Libertà religiosa e laicità in costanza di pandemia. Il dialogo e la collaborazione delle istituzioni statali con i gruppi religiosi in Francia*, in *Il Diritto ecclesiastico*, n. 1-2, 2020, pp. 71-72.